

trovare un temperamento suggerendo che le Camere di consiglio verificassero questa circostanza del discernimento colla scorta dell'istruzione preparatoria, ed alla presenza dei genitori, tutori o curatori dei minori imputati. Ma la proposta fu rigettata, perchè si volle che tale importantissima circostanza risultasse dalla discussione orale. Bensì, per evitare gl'inconvenienti della pubblicità di questi giudizi, ai quali accennava l'onorevole relatore, il ministro guardasigilli si incaricò di dare le sue istruzioni al Ministero pubblico perchè questi dibattimenti fossero tenuti a porte chiuse.

Disse poi l'onorevole relatore che quando dall'istruzione preparatoria risulterà non esservi stato nel minore il discernimento che si richiede per i reati, allora soltanto la Camera di Consiglio, e la sezione d'accusa ordineranno di non farsi luogo a procedimento. Ma chi dice all'onorevole relatore che queste risultanze dell'istruzione preparatoria non vengano poi sostanzialmente mutate nell'istruzione orale? Una miglior memoria dei testi che hanno depono, un miglior consiglio dei periti, non può forse far cangiare aspetto alla cosa, a far conoscere che ciò che si credeva addivenire da mancanza di discernimento, addiveniva da tutt'altra cagione? Non possono sorgere altre risultanze orali in assoluta e diretta opposizione alla istruzione scritta, dalle quali emerga chiaramente che il discernimento che si credeva mancare era pieno ed integro, o poco lontano dalla sua pienezza?

Vede adunque l'onorevole relatore che la difficoltà, come io diceva, si scarta, ma non si risolve. La nostra legge vigente lascia questo giudizio ai magistrati ed ai tribunali, perchè sebbene vi sia l'inconveniente di trarre il minore all'udienza o al dibattimento, vi è però il più importante vantaggio della giustizia, quello di rendere il giudizio più certo e più compiuto.

Farò poi notare all'onorevole relatore essersi male apposto, quando ha voluto appuntarmi di aver confuso le parti dell'accusa con quelle della Camera di consiglio.

Io ho parlato dei corpi giuridici che preparano il campo all'accusa del Ministero pubblico. Infatti il Ministero pubblico formula la sua accusa dopo la sentenza di rinvio. Prima di tale sentenza fa soltanto requisitorie.

Non voglio intrattenere la Camera con osservazioni ulteriori, e concludo ripetendo che io credo assai pericoloso di lasciare al giudizio definitivo delle Camere di consiglio e delle sezioni d'accusa l'accertare l'esistenza o no del discernimento nei minori di anni 14, appunto perchè ciò si farebbe sulla sola base dell'istruzione scritta, e senza la presenza dei minori, che sarebbero essi stessi prova vivente e positiva di ciò che la legge ricerca.

**ASTENGO, relatore.** L'onorevole deputato Tola trova un grande ostacolo contro l'aggiunta proposta dalla Commissione nella mancanza della persona dell'imputato dinanzi alla Camera di consiglio, e nella maggiore difficoltà di scoprire la verità per mezzo dell'istruzione preparatoria.

Io gli osservo in primo luogo che il giudice istruttore fa parte della Camera di consiglio, e che egli comunica direttamente coll'imputato ogni qual volta lo sottopone a qualche interrogatorio. Quindi le cognizioni personali dell'istruttore possono grandemente illuminare la Camera di cui fa parte intorno al discernimento dell'imputato.

Gli osservo inoltre che i suoi argomenti provrebbero troppo, perchè tenderebbero a distruggere del tutto l'istituzione delle Camere di consiglio e delle sezioni d'accusa.

Infatti, nel sistema del nostro Codice, quelle Camere e quelle sezioni devono anche esaminare se vi siano sufficienti indizi di reità a carico degli imputati, e se dall'istruttoria

non si ricavano cotali indizi debbono dichiarare non esservi luogo a procedimento, nel qual caso non succede il pubblico dibattimento. Eppure se quei medesimi testimoni che furono esaminati nell'istruzione preparatoria fossero esaminati nel pubblico dibattimento, potrebbero forse somministrare maggiori lumi e far meglio conoscere la verità.

Dunque, come io diceva, i suoi argomenti provano troppo, perchè se fossero accettati converrebbe far sempre luogo al procedimento orale, sebbene dall'istruzione preparatoria non si potessero raccogliere sufficienti indizi di reità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Genina parla su questa questione?

**GENINA.** Sì, parlo su questo emendamento.

Oltre le ragioni addotte dall'onorevole signor relatore per appoggiare l'aggiunta dalla Commissione fatta, ragioni che sono dedotte dai principii generali del diritto, io sorgo pure a sostenere la stessa aggiunta, ma sotto un altro aspetto.

Io desidero che, per quanto è possibile, si diminuiscano i processi che si fanno a quelli che sono inferiori degli anni 14, e spingo questo mio desiderio fino al punto che quando anche potesse accadere alcuna volta che un ragazzo rimanesse impunito sebbene avesse agito con discernimento, io ammetterei piuttosto quest'impunità, che vedere le centinaia di ragazzi sedere sopra il banco degli accusati. Io faccio presente alla Camera una considerazione d'ordine legislativo.

Il nostro Codice, ad esempio di quello di Francia, quando si tratta di individui inferiori agli anni 14, ha soltanto stabilito una presunzione di diritto di non discernimento, ma non una presunzione assoluta che escluda ogni contraria prova; di maniera che, a termine del nostro Codice, come di quello di Francia sino agli anni 16, qualunque sia l'età dell'autore del fatto, questi può sempre essere soggetto a processo per riconoscere se abbia agito con o senza discernimento.

Questa legislazione non è in uniformità colla maggior parte delle legislazioni moderne. Pressochè tutte le altre legislazioni hanno diviso questa prima carriera dell'individuo in due distinti stadi: nel primo stadio s'indusse una presunzione assoluta, o come si chiama giuridicamente *juris et de jura*, di innocenza, in guisa che non si ammette veruna prova contraria, nè si può in guisa alcuna istituire un processo contro quest'individuo; quando poi si sorpassò una certa età, allora si fa realmente luogo a procedimento nel caso che venga a risultare che abbia agito con discernimento. Questa età venne fissata in diverse epoche secondo i diversi Codici. Noi vediamo che il Codice inglese la fissa a sette anni; il Codice napoletano a nove, il parmense, il ticinese, l'austriaco e il greco a dieci anni, e le più moderne legislazioni tedesche, i Codici di Baviera e di Sassonia, e finalmente quello di Baden, che è forse uno dei Codici più perfetti, che fu promulgato nel 1845, la fissano ad anni dodici.

Secondo queste legislazioni un individuo fino a che non ha compiuti gli anni dodici è sempre esente da ogni procedimento pel fatto che ha commesso; sarà solo soggetto a misure disciplinari ed educative, ma non mai ad un procedimento.

All'opposto quando si eccede quest'età, allora si fa luogo alla teoria che viene stabilita dal nostro Codice. Non è il caso ora di occuparci se noi dobbiamo intieramente riformare gli articoli 93 e 94 del nostro Codice penale, perchè simile questione troverà il suo luogo quando si tratterà della riforma generale del Codice penale; ma intanto io argomento in questo modo: se quasi tutte le legislazioni hanno riconosciuto che fino ad una certa età o non vi era discernimento, oppure